

CONGRESSO STRAORDINARIO

Idea(re)Avvocatura

Benevento 25 ottobre 2012

Napoli 26 - 27 ottobre 2012

**RELAZIONI DI SINTESI DEI GRUPPI DI
LAVORO**

**I SESSIONE: RISCRIVIAMO LE REGOLE – IL RUOLO
DELL'AVVOCATURA****Responsabile del gruppo di lavoro:** *Stefania Del Gais***Componenti:**
*Nadia Albanese
Giovanni Balbi
Elena Balbo
Angela Carpi
Alessandra Galetta
Chiara Zucchetti
Michele Vaira***II SESSIONE: NUOVE PROFESSIONALITÀ – IL FUTURO
DELL'AVVOCATURA****Responsabile del gruppo di lavoro:** *Claudia Pizzurro***Componenti:**
*Valentina Baldini
Ermanno Carnevale
Fleur Casanova
Fabrizio Di Zozza
Laura Ficili
Alessio Fieschi
Nicoletta Giorgi
Chiara Mesticelli
Giorgia Minozzi
Luca Panarelli
Alfonso Polto
Valeria Pugliese
Alfonso Quarto
Alfredo Serra
Mariella Sottile***III SESSIONE: LA GOVERNANCE DELL'AVVOCATURA****Responsabile del gruppo di lavoro:** *Fabio Beconcini***Componenti:**
*Giovanni Annicchino
Domenico Attanasi
Federico Belloni
Giancarlo Buccarella
Lucio Cricrì
Ilaria Imperato
Antonella Panico
Tania Rizzo
Giovanna Suriano
Michela Trombetta
Giulia Vigna
Massimo Zanetti*

I SESSIONE: **RISCRIVIAMO LE REGOLE – IL RUOLO DELL'AVVOCATURA**

Premessa

L'Italia è un paese in forte crisi, economica, di valori, di etica, di prospettive e la Giovane Avvocatura non vuole sottrarsi all'analisi ed al confronto sul "perché" e sul "cosa si debba fare", certa di poter offrire con le sue idee un importante contributo al dibattito.

L'Italia è un Paese che va riscritto, ripartendo dai valori della cultura e della tradizione democratica dell'Italia repubblicana, ma anche e soprattutto tenendo conto degli errori commessi che hanno generato la sfiducia dei cittadini nella politica, nelle istituzioni, nelle professioni e, per quel che ci riguarda più da vicino, nell'Avvocatura.

I veri problemi della nostra Italia, allo stato, sono proprio l'effettiva mancanza di crescita e di aspettative, una crisi di identità diffusa e la perdita di punti di riferimento che stanno originando, tra le nuove generazioni, un nuovo forzato problema psicologico riferito al proprio futuro. Le corresponsabilità vanno indietro nel tempo e coinvolgono la politica, i sindacati, le istituzioni, un certo sistema imprenditoriale e le stesse categorie professionali, la nostra *in primis*. Urge, quindi, un rinnovamento di tipo culturale rapido e deciso che interessi l'economia, il diritto e la politica per il riconoscimento dei diritti umani e fondamentali propri dello stato di diritto, della democrazia e della meritocrazia perché "chi è orfano della casa dei diritti, difficilmente sarà figlio della casa dei doveri" (Card. Carlo Maria Martini).

In questo contesto di crisi semipermanente dovrebbe porsi, come prioritaria, nel nostro Paese, la "cultura della crescita" basata su una competizione che rispetti le regole, che generi meritocrazia ed eccellenza, nell'ottica della valorizzazione del capitale umano, vero motore del progresso di una società civile.

L'AIGA ha analizzato i vari meccanismi che regolano la nostra società e, senza voler ritenere esaustiva l'analisi di essi, ha ritenuto di individuarne due, comuni a tutti gli ambiti, che dovrebbero essere urgentemente rivisitati per poter auspicare di riscrivere una Italia competitiva, onesta, virtuosa e che risponda concretamente alle esigenze dei cittadini. E' necessario, dunque, rivedere i meccanismi di partecipazione democratica della società civile e quelli di selezione della classe dirigente: in buona sostanza, recuperare i principi democratici ed applicare realmente i principi meritocratici.

Riforma Elettorale

Nell'ambito della politica, il dibattito sulla legge elettorale è sempre vivo e costantemente attuale da un ventennio. L'attuale sistema, resosi necessario per garantire una maggioranza parlamentare stabile a dire dei suoi sostenitori, vede esattamente la mortificazione sia dei principi democratici sia di quelli meritocratici. La naturale conseguenza di tale sistema è stata la disaffezione dei cittadini alle questioni della politica e la critica costante ai partiti che non hanno saputo o voluto dare risposte concrete.

Il deficit di democrazia che sentiamo deve essere colmato in primo luogo con la possibilità per i cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento ed i partiti non devono indugiare ulteriormente sul mancato loro accordo tra quel sistema elettorale piuttosto che su quell'altro. L'esperienza di quest'ultimo ventennio ci ha dimostrato che il nostro sistema elettorale ha fallito e, pertanto, deve essere modificato; i partiti tutti possono e devono avere un ruolo fondamentale nel recupero e nell'applicazione dei principi democratici e meritocratici: devono recuperare la fiducia dei propri sostenitori attraverso la ricerca del metodo che garantisca una rappresentanza diretta democratica e devono adottare criteri trasparenti che garantiscano l'applicazione del principio meritocratico, del ricambio generazionale, delle pari opportunità ed, in ultimo, ma non per importanza, del recupero dell'etica.

Una maggiore trasparenza sui criteri in base ai quali i partiti formano le liste riavvicinerebbe sicuramente i cittadini ai partiti e riporterebbe maggiore fiducia in essi:

- Agevolare il ricambio generazionale attraverso i limiti di mandato aiuterebbe a riscrivere una Italia meno vecchia e porterebbe nuova linfa e nuove energie;
- Adottare un criterio che veda una percentuale elevata di donne nelle liste elettorali favorirebbe il cambiamento della mentalità attuale che vede sempre gli uomini ricoprire posizioni prestigiose;
- Presentare un curriculum dei candidati, corredato dalla produzione di un certificato penale, porrebbe i cittadini in condizione di conoscere meglio i propri rappresentanti e limiterebbe le ambizioni di tanti.

Questione giovanile e femminile

Partendo dall'analisi dei dati emersi dall'Indagine compiuta da Coldiretti in collaborazione con l'Università della Calabria e presentata nel maggio 2012, è emerso che l'Italia ha il primato della classe dirigente più vecchia d'Europa. Un solo deputato su 630 ha meno di 30 anni, solo 47 sono

under 40, mentre gli over 60 sono 157. Nel settore della pubblica amministrazione e nelle aziende partecipate statali la situazione non migliora con medie rispettivamente di 57 e di 61 anni. Passando poi all'analisi dei dati forniti da un'Indagine EUSILC condotta da EUROSTAT nel 2005 sul livello di istruzione e distribuzione di generi, è emerso che solo il 31% delle elite è laureato, contro il 51% degli inglesi, il 58% dei francesi ed il 65% dei tedeschi. Quanto alla presenza femminile, la percentuale di donne nelle classi dirigenti è pari al 24% contro il 33% dei francesi ed il 36% degli inglesi. In ambito politico gli uomini superano le donne tra i parlamentari nazionali in un rapporto di tre a uno (76% uomini – 24% donne).

Il quadro che si delinea è dunque quello di una struttura sociale arcaica, in cui l'anzianità prevale sull'istruzione ed il genere maschile viene smisuratamente premiato. Risulta evidente che i meccanismi di selezione basati sull'età non favoriscono l'oggettivo riconoscimento del merito e, se non vi è riconoscimento del merito per gli uomini, le donne sono ancora più discriminate.

L'aver indicato alla politica l'introduzione dei limiti di mandato ai parlamentari, lungi dal ritenere che i più giovani non debbano apprendere e far tesoro dagli insegnamenti dei meno giovani, rappresenta esattamente un primo passo in avanti verso una società più moderna e meno gerontocratica.

L'aver indicato l'obbligo per i partiti di inserire una percentuale elevata di donne nelle liste elettorali rappresenta una cd. azione positiva (le *affirmative actions* che in altri paesi hanno già dato risultati positivi. In Norvegia è previsto che il 40% dei consigli di amministrazione delle società quotate sia composto da donne) e può essere intesa come acceleratore temporaneo necessario per consentire alle donne italiane di avere modelli di leadership femminili che contribuirebbero culturalmente a creare il convincimento che è possibile per una donna essere leader senza agire come maschio e continuando ad essere moglie e madre.

L'aver indicato, infine, la presentazione del *curriculum* del candidato nelle liste elettorali, unitamente al certificato penale che indichi eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, aiuterebbe i cittadini a conoscere vizi e virtù del proprio rappresentante e, probabilmente, limiterebbe il malcostume oggi imperante del quale, però, non è opportuno parlare in questa sede.

Università

Nell'ambito dell'Università la situazione non appare migliore.

Quanto alla *governance*, la riforma Gelmini, pur essendo basata sui principi della semplificazione, dell'efficienza e dell'accessibilità alle informazioni, rappresenta sicuramente un passo in avanti verso i più

virtuosi esempi che ci forniscono alcuni Paesi Europei, ma non può dirsi parimenti incisiva ed efficace per una reale modernizzazione delle università italiane. Le statistiche sembrano dimostrare che aumentando l'indice di modernità della *governance* dell'università, si aumenta in maniera proporzionale anche la performance della stessa.

Nel quadro (dinamico ed in continua evoluzione) internazionale si possono riscontrare alcuni processi di cambiamento, in atto più o meno ovunque:

- da una università "di élite" si sta passando ad una università di massa (essere laureati 50 anni fa era raro, oggi è raro il contrario);
- da una gestione centralizzata si sta dando maggiore autonomia agli atenei;
- da una *governance* tradizionale si sta guardando a nuovi modelli di *governance*.

La nuova *governance* universitaria prevede:

1. Vertice unico dell'ateneo (CDA):
 - organo collegiale composto da membri interni ed esterni l'ateneo;
 - ha un ruolo di indirizzo strategico, ma non ha tutti i poteri di decisione finale;
 - nel migliore dei casi ha una composizione che fonde competenze accademiche e competenze gestionali, finanziarie e imprenditoriali
2. Dirigenti accademici:
 - nominati e non eletti dai docenti;
 - ai livelli più alti sono professionalizzati (veri e propri manager)
3. Ruolo dei docenti in senato accademico, commissioni ecc.:
 - istruiscono o forniscono pareri sulle decisioni di carattere scientifico-didattico, ma la decisione finale e la conseguente responsabilità è assunta dai dirigenti.

L'applicazione di tali principi adottati in alcune riforme di altri paesi ha già dato risultati positivi per la crescita del livello di istruzione. In Italia, invece, il quadro che emerge dai dati raccolti da Almalaurea appare assolutamente diverso.

Dati Almalaurea:

Nel 2010 il numero delle lauree è lievitato, passando dalle 172mila del 2001 alle 289mila del 2010. In realtà a lievitare, più che i laureati sono stati i titoli universitari; si tratta di un aumento del 68 per cento, in larga parte dovuto alla duplicazione dei titoli (laurea di primo livello seguita da laurea specialistica).

Ma ciò non ha corrisposto a un eccesso di laureati in Italia, anzi, nel confronto con i Paesi europei si tratta di recuperare un deficit: attualmente circa il 20% della popolazione di età 30-34 anni è in possesso di laurea contro un obiettivo europeo del 40% per il 2020, traguardo

evidentemente non raggiungibile. Anche nella classe di età 25-34 siamo al 20 per cento di laureati in Italia contro il 37 per cento nel complesso dei Paesi Ocse, cioè delle realtà economicamente più avanzate a livello internazionale. Siamo dunque in una situazione di svantaggio e ciononostante si registra una battuta d'arresto rispetto al processo di universitarizzazione, si riscontra una minore attrazione dei giovani verso lo studio universitario. **I diciannovenni che si iscrivono all'università rappresentano solo il 29% dei coetanei** confermando il ridotto interesse per gli studi universitari di questa fascia di popolazione giovanile. **Negli ultimi otto anni le immatricolazioni si sono ridotte del 15 per cento** per effetto combinato del calo demografico (nel periodo 1984-2009, ha visto contrarsi di quasi 370mila unità la popolazione diciannovenne), della diminuzione degli immatricolati in età più adulta e del deterioramento della condizione occupazionale dei laureati. A tali fattori si è aggiunta la crescente difficoltà di tante famiglie a sostenere i costi diretti ed indiretti dell'istruzione universitaria e una politica del diritto allo studio ancora carente.

Ciò che è, dunque, veramente urgente, vista l'attuale situazione economica del Paese e dell'Università, è una seria razionalizzazione delle spese, la quale passa attraverso l'eliminazione degli sprechi, ovvero degli insegnamenti e/o facoltà inutili, poiché poco frequentate o irrazionalmente gestite. Il risparmio che ne deriverebbe consentirebbe un reclutamento più razionale, ferma restando la necessità di fondare la selezione prima di tutto sul merito e sulle effettive capacità dei singoli, oltre a consentire una maggiore certezza di un impiego per chi è risultato idoneo sulla base di un concorso nazionale (professori di prima e seconda fascia).

Avvocatura

Nell'ambito delle professioni, ed in particolare per quanto ci riguarda più da vicino dell'Avvocatura, riteniamo che si possa e debba recuperare quel ruolo di interlocuzione e di azione nella società che nel corso degli ultimi decenni il mondo professionale ha perso.

Se è vero che in seno all'Assemblea Costituente il numero degli avvocati era pari ad un terzo del totale, se è vero che in seno al primo Parlamento del Regno d'Italia il numero degli avvocati era pari ai $\frac{3}{4}$ del totale, se è vero che sosteniamo di non sentirci adeguatamente rappresentati dagli avvocati presenti in Parlamento, allora dobbiamo interrogarci sul perché l'avvocatura oggi non rappresenta più un serbatoio culturale della società.

L'analisi passa attraverso una serie di fattori che hanno condotto a questo risultato.

Le scelte legislative degli ultimi anni hanno messo in ginocchio la classe forense, senza reali vantaggi per i cittadini. Solo per citare alcuni esempi:

- liberalizzazioni poco meditate hanno dequalificato la nostra professione fino a ridurla ad un mero “servizio”. Del resto in uno Stato che viene gestito secondo le logiche di un’impresa, è la giustizia stessa ad essere divenuta un mero servizio e non più una funzione. La disaffezione dei cittadini nei confronti di quella che è, o dovrebbe rimanere, la “istituzione giustizia”, non lascia indenne il ruolo dell’avvocato, non più percepito come garante del rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini, ma come un ulteriore costo (talvolta avvertito come inutile) per accedere a quel “sistema giustizia” che non è più in grado di dare risposte certe e rapide alla società;
- l’introduzione della mediaconciliazione è andata nella medesima direzione, non ha portato affatto una più ampia tutela dei diritti dei cittadini, ma è stata registrata come un’azione punitiva del diritto di difesa e, quindi, di mortificazione della funzione dell’avvocato; fortunatamente la Consulta ha messo riparo a tale mortificazione dei diritti;
- l’abolizione delle tariffe professionali, nate proprio per fornire ai cittadini maggiore trasparenza e punto chiaro di riferimento, rappresenta anch’essa una compressione dei diritti inserita in una fase, come quella attuale, di più generale compressione delle risorse economiche del Paese.

Al fine di restituire dignità, autonomia e autorevolezza all’Avvocatura, riteniamo necessario riscrivere le regole che la governano, sulla scorta degli stessi principi già enunciati e che sono comuni a tutti i settori della società: l’applicazione dei principi democratici di rappresentanza della nostra categoria e l’applicazione dei principi meritocratici di accesso e di permanenza.

Quanto ai primi, è opportuno rivedere i meccanismi di elezione dei nostri rappresentanti attraverso l’elezione diretta di essi e l’eliminazione di ogni sbarramento anagrafico che non trova alcuna giustificazione logica considerato l’elevato numero di giovani e la necessaria modernizzazione della categoria da attuare. Le regole di governo dell’Avvocatura saranno oggetto di analisi nella terza sessione tematica.

Quanto ai secondi, invece, essi necessitano di un immediato recupero che passi attraverso una seria riforma della professione forense che riveda i criteri di accesso alla professione (e che preveda anche una riforma del corso di laurea in giurisprudenza), che renda il tirocinio più qualificante, che disponga “quote rosa” per favorire l’ascesa delle colleghe negli organismi di rappresentanza della categoria (anche in via temporanea come

Azioni positive per contrastare quel “*familismo amorale*” con cui Edward Banfield definisce le pressioni psicologiche con cui si colpevolizzano le donne già mogli e madri e contribuiscono a renderle insicure. Oggi le donne avvocato rappresentano numericamente la metà degli avvocati con punte, in alcune realtà territoriali, superiori al 51% - *Rapporto Censis Donne e Avvocatura* - ma continuano ad avere una capacità di guadagno nettamente inferiore, pari ad 1/3 di quello dei colleghi maschi - *dati Cassa Forense*), che ponga limiti di mandato e divieto di cumulo di cariche per favorire il ricambio generazionale.

Conclusioni

I settori della nostra società appena analizzati necessitano di riforme che, fermo restando la necessità di basarle su criteri democratici di selezione dei vertici per ridare fiducia ai cittadini, ai giovani, alle donne, devono avere un unico filo conduttore evidentemente offerto dalla meritocrazia.

Una vera meritocrazia – scrive Abravanel – si basa su due concetti fondamentali: la piena responsabilità individuale di cogliere onori ed oneri delle proprie azioni e pari opportunità per tutti nel confronto di tale sfida.

La meritocrazia è la chiave per il rilancio della nostra società e per noi giovani avvocati anche della nostra professione. La meritocrazia non può prescindere dalla competenza, né da indicatori significativi come le “quote rosa” e l’età media di coloro che ricoprono ruoli con funzioni decisionali.

Abbiamo ripreso il discorso di Piero Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955 sul ruolo della Costituzione, sulla sua funzione sociale e culturale ed abbiamo percepito l’esortazione rivolta ai giovani di contribuire all’impegno politico per alimentare la vitalità della Carta Fondamentale.

Lo stesso impegno lo abbiamo profuso per far emergere alcuni difetti della nostra società, delle istituzioni, della nostra professione ed abbiamo individuato alcuni criteri da adottare per favorire una vera modernizzazione che avvicini le riforme *in fieri* del nostro Paese alle più virtuose riforme degli altri Paesi europei per avviare una reale crescita.

Abbiamo, soprattutto, deciso di ritornare ad essere interlocutori della politica anche su argomenti non strettamente connessi al nostro ambito professionale perché, in attesa che le riforme vengano adottate, anche quelle che sembrano essere più imminenti, ma che ad oggi ancora non hanno visto la luce, vogliamo riappropriarci di quel ruolo sociale che la storia ci ha sempre riconosciuto.

Nel nuovo scenario sociale globalizzato non vogliamo assistere immobili al cambiamento delle regole della nostra società e dell’esercizio

della nostra professione, vogliamo, invece, dettare i criteri fondamentali su cui dovranno reggersi.

Congresso Straordinario 25 – 26 – 27 ottobre 2012

II SESSIONE: NUOVE PROFESSIONALITÀ – IL FUTURO DELL'AVVOCATURA

Introduzione

L'Avvocatura, complice una congiuntura economica ormai in fase di recessione, sta vivendo da anni una profonda crisi che concerne il ruolo ed il reddito.

Nell'immaginario collettivo l'avvocato fatica a mantenere il ruolo sociale di sentinella a difesa dei diritti e paga una campagna denigratoria che lo dipinge ormai come un approfittatore piuttosto che come un difensore.

Nella scala sociale, poi, si considera "borghese", unitamente ad imprenditori con almeno sette dipendenti, dirigenti e quadri. La stragrande parte degli avvocati non ha però redditi "borghesi".

Gli ultimi dati resi noti dalla Cassa Forense sono allarmanti. Il 37,5% degli iscritti alla Cassa guadagna meno di 1.300 euro al mese.

Decresce la percentuale dei legali che, per scelta o per reddito, si iscrivono alla Cassa e, conseguentemente, continua ad ampliarsi la forbice di coloro che, pur iscritti all'albo, non sono iscritti alla Cassa, con le gravi conseguenze che ne derivano in termini di assoluta mancanza di tutela previdenziale ed assistenziale. Aumenta, inoltre, il numero di coloro che sono in mora con il versamento dei contributi.

La condizione dei Giovani Avvocati, in particolare, si innesta in una situazione generale assai difficile per coloro che attendono di entrare nel mondo del lavoro.

La disoccupazione giovanile è al 39,3 % (dati primo trimestre del 2012) e la mobilità sociale, tanto intragenerazionale che infragenerazionale, è un concetto che manca ormai di esempi concreti fondati sulle capacità e sul merito.

Le opportunità per i giovani sono rarissime e le poche esistenti, purtroppo, appaiono ad esclusivo appannaggio di classi elitarie, tant'è che l'Istituto di Statistica ritiene il nostro Paese letteralmente paralizzato.

Le ragioni della difficoltà dei Giovani Avvocati vanno ricercate nelle politiche che hanno interessato le professioni ed in particolare la professione forense soprattutto in tema di formazione e accesso, ma anche nelle condizioni della giustizia la cui funzione è ben lontana, nonostante le numerose riforme, dall'efficienza e dal garantire processi di durata ragionevole.

Molti studenti negli ultimi decenni sono approdati alla facoltà di giurisprudenza non per passione o attitudine verso la tipologia di studi,

bensi per ripiego o perché convinti di conseguire maggiori *chance* per l'inserimento nel mondo del lavoro, anche in termini di reddito.

Le avventate convinzioni degli studenti, privi di orientamento universitario, hanno lasciato il posto a situazioni che oggi sono spesso caratterizzate da croniche difficoltà.

Negli ultimi anni si registra un *trend* negativo relativamente al numero di iscritti alla facoltà di giurisprudenza che erano 219.522 per l'anno accademico 2007/2008, 216.697 per il 2008/2009, 214.816 per il 2009/2010 ed infine 213.437 per il 2010/2011 (la causa della diminuzione degli iscritti è forse da ricercare anche nel calo demografico). Tuttavia l'inversione di tendenza non determinerà nel breve o medio periodo una diminuzione del numero degli iscritti agli albi.

Sicuramente, l'introduzione del numero programmato per la facoltà di giurisprudenza, tra l'altro auspicato dal Ministro della Giustizia Severino e da anni richiesto dall'AIGA, potrebbe generare un contenimento dei numeri, rapportato alle reali esigenze del comparto, ma i benefici, è bene sottolinearlo, si registrerebbero esclusivamente nel lungo periodo.

La funzione della giustizia è appesantita da oltre nove milioni di giudizi penali e civili registrati agli inizi del 2012. In Italia processi sempre più lunghi scoraggiano i cittadini e minano il rapporto di fiducia con la giustizia.

Alcuni dati: otto anni e tre mesi la durata media di un processo penale, il doppio rispetto al 2010 e con punte di oltre 15 anni nel 17% dei casi. Dati ancor peggiori in ambito civile dove, ad esempio, il 20% dei procedimenti si protrae dai 16 ai 20 anni. E' questo quanto emerge dal IV Rapporto PIT Giustizia presentato al Senato della Repubblica da Giustizia per i diritti-Cittadinanzattiva.

Lo stato attuale dell'Avvocatura si innesta in un momento delicato sotto il profilo normativo in ragione delle novità introdotte negli ultimi anni.

Da un lato, il Legislatore ha mirato palesemente al contenimento della domanda di giustizia formulata dinanzi all'Autorità Giudiziaria. In tale direzione, di certo, devono essere letti gli interventi quali l'aumento del contributo unificato e l'abolizione delle esenzioni previste per i procedimenti in materia di lavoro e di famiglia; l'istituto della mediazione obbligatoria per le controversie civili; le riforme in materia di condanna alle spese di giudizio; l'inammissibilità dell'appello nel caso in cui appaia "improbabile il suo accoglimento"; la riforma del giudizio di equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi. Per non parlare di quanto previsto nel recente DDL Stabilità che nel caso di domanda improcedibile, inammissibile o rigettata integralmente, commina a carico del soccombente una sanzione consistente nel pagamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello già corrisposto per la medesima azione.

Dall'altro, lo Stato, spinto dal vento delle liberalizzazioni, ha imposto profondi cambiamenti all'esercizio della professione. In questa chiave vanno inquadrati le recenti disposizioni in tema di tirocinio, società di capitali, pubblicità e parametri, che hanno soppiantato le tariffe.

L'AIGA nutre il sospetto che gran parte dei cambiamenti non siano ispirati dalla volontà di perseguire una maggiore efficienza del sistema giustizia ed un miglioramento della qualità delle prestazioni professionali.

L'AIGA è sempre più convinta, invece, che gli obiettivi reali siano la diminuzione del numero dei giudizi, anche se questo dovesse determinare lo svuotamento dei diritti delle persone, nonché la riduzione del numero degli avvocati, considerati, a torto, quali moltiplicatori del numero delle cause.

Davanti a questi provvedimenti l'Avvocatura non è rimasta immobile e sono stati intrapresi vari giudizi diretti a paralizzare le politiche "contenitive" degli ultimi anni.

Chiariamo, ove ve ne sia il bisogno, che l'AIGA è favorevole alla deflazione del contenzioso: per anni si è confrontata con gli altri esponenti dell'Avvocatura e con la politica per elaborare idee capaci di sveltire i tempi processuali. E' però contraria alla deflazione *tout court* destinata a creare cittadini di serie A e di serie B, incapaci di accedere alla giustizia a causa degli ostacoli (molto spesso economici) frapposti dal Legislatore.

La Giovane Avvocatura, quindi, è chiamata oggi a percorrere una strada molto stretta, nella quale però esiste lo spazio per una manovra finalizzata a creare opportunità di crescita.

In un'era di cambiamenti, intanto, è indispensabile abbandonare qualsiasi preconcetto o pregiudizio nei confronti dei nuovi strumenti pensati dal Governo, capace di incidere ancora ora sulle lacune.

Nel contempo, è necessario conservare le aree di professionalità riservate all'Avvocatura, puntando su formazione e specializzazione, ma anche immaginare nuovi spazi in cui, sull'onda delle liberalizzazioni, proporsi e poi imporsi.

Del resto, in una situazione di crisi, come quella evidenziata, i giovani non possono arrendersi, rinunciando al proprio futuro ed ai propri sogni, da coltivare invece tenacemente.

La Giovane Avvocatura, in particolare, deve trovare lo slancio per rilanciare la professione investendo, *in primis*, nell'organizzazione degli studi e nelle competenze che devono essere rivolte alle nuove esigenze del Paese.

L'organizzazione degli studi professionali

In tema di professioni, l'Unione Europea considerava l'Italia distante dall'obiettivo del mercato unico.

La Commissione Europea di Bruxelles, con la relazione del 09.02.2004, poi aggiornata al 05.09.2005, evidenziava la presenza di normative tendenti ad ostacolare l'ingresso di nuovi professionisti sul mercato, nonché la libera concorrenza.

Evidentemente, la previsione delle società tra professionisti di cui all'art. 24 L. 07.08.1997, n. 266, sembrava un timido quanto inutile tentativo di favorire l'aggregazione e quindi la concorrenza tra professionisti.

Cosicché, con il D.L. del 04.07.2006, n. 223, è stata prevista la possibilità di erogare all'utenza servizio professionali interdisciplinari da parte di società di persone e associazioni tra professionisti, sebbene con alcuni precisi limiti (a. l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale doveva essere esclusivo; b. il medesimo professionista non poteva partecipare a più di una società; c. la specifica prestazione doveva essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità).

La strada apertasi, sicuramente ancora sconosciuta ai più, potrebbe rilevarsi volano di sviluppo e di crescita, se opportunamente utilizzata.

La erogazione di servizi professionali, che si fonda sulla collaborazione di soggetti aventi diverse competenze, può indubbiamente contribuire ad innalzare notevolmente la qualità della prestazione in alcuni settori.

Da qui, il compito degli organi rappresentativi e associativi dell'Avvocatura di stringere accordi con le rappresentanze degli altri professionisti e della Pubblica Amministrazione affinché si avviino percorsi di cooperazione, non soltanto per valorizzare ed incrementare la qualità dei servizi, ma anche per aiutare la crescita di competitività dell'intero Paese.

In tema di aggregazione tra professionisti, la vera e propria rivoluzione è però scattata con la Legge di Stabilità n. 183/2011 la quale, pur conservando le STP e gli studi professionali associati (di cui alla vecchia L. n. 1815/1939), tra l'altro con non pochi problemi di coordinamento, ha introdotto la possibilità per gli avvocati di aggregarsi utilizzando lo strumento della società di capitali, con socio esterno avente quota non superiore ad un terzo del capitale.

La novità è stata accolta con vivo disappunto dalla gran parte dell'Avvocatura che ha ritenuto la previsione della società di capitali costituisca un vero e proprio attacco all'autonomia della professione forense. Nel DDL 3900 oggi in discussione alla Camera si è pensato ad una nuova

formulazione della società tra avvocati senza socio finanziatore e senza la partecipazione di altri professionisti.

In verità, l'esperienza normativa d'oltralpe ci rassegna un quadro in cui le società di capitali non sono estranee.

Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, consentono agli studi legali di organizzarsi in società di capitali. In particolare, Francia e Germania escludono la figura del socio di puro capitale, mentre il Regno Unito lo ammette senza limiti e la Spagna con non più di un quarto del capitale.

L'AIGA, che al proprio interno già da tempo aveva avviato la discussione intorno a questo tema, non è stata colta impreparata e, di certo, non si è approcciata alla questione con pregiudizi o peggio, con timore per il cambiamento.

Si sa, nel bene o nel male, a seconda dei casi, i giovani sono più propensi ad accettare il mutamento delle regole del gioco, tanto più nella professione forense, dove certi meccanismi risultano incrostati dall'immobilismo, per lo più a beneficio di coloro che detengono potere e redditi consistenti.

Chiariamo, i Giovani Avvocati non vogliono privare la classe forense - e quindi privarsi - dell'autonomia e dell'indipendenza; il danno che ne deriverebbe per la democrazia del Paese sarebbe incommensurabile.

I Giovani Avvocati intendono però distinguere il ragionamento sulla professione forense da quello sull'organizzazione degli studi legali, il cui ripensamento può contribuire allo sviluppo e alla crescita.

Quindi, ferma restando la necessità di mantenere le radici della professione forense, c'è da chiedersi se l'organizzazione dello studio legale in forma di società di capitali possa generare dei vantaggi a favore dell'avvocatura ed, in particolare, a favore della sua parte più giovane, che più di tutte sta pagando la crisi nella quale è piombato il nostro Paese, anche in termini di fiducia nel futuro.

Uno sguardo all'Europa, dove la società di capitali non è un tabù, ci induce a ridurre il tasso di preoccupazione nell'affrontare l'argomento, ma non ci esime dalla necessità di analizzare la disciplina introdotta nel nostro Stato, anche al fine di individuare le eventuali criticità e per chiederne la immediata eliminazione.

La società di capitali offre vantaggi sotto il profilo fiscale in quanto la tassazione del reddito da lavoro autonomo è superiore a quella prevista per le società di capitali.

Restano comunque da sciogliere importanti nodi quali: la tassazione da applicare al socio non professionista e la contribuzione alla Cassa Forense in quanto la fatturazione del compenso da parte della società, in luogo del

professionista, potrebbe determinare una diminuzione dell'imponibile poi da riconoscersi a fini previdenziali.

Le criticità più ostiche sono invece legate alla figura dell'investitore il quale potrebbe rivelarsi un compagno di viaggio ingombrante e scomodo qualora voglia intervenire, ad esempio, sulle scelte professionali dello studio.

Il potere però del socio di capitali può essere opportunamente ridotto, attraverso la previsione di strumenti, già conosciuti dall'ordinamento e che ben potrebbero applicarsi alla struttura in discussione, quali: il divieto di delega del diritto di voto al socio investitore e di patti parasociali; le riserve di competenza ai soci professionisti nelle delibere assembleari; il rispetto delle norme di trasparenza per scongiurare infiltrazioni che compromettano il decoro e il rispetto della professione (vedi codice antimafia); la clausola di gradimento a favore del professionista in caso di cessione della quota del socio investitore ed il diritto di prelazione in caso di cessione della quota degli altri soci. Ma ciò che sembra più urgente è la regolamentazione di eventuali conflitti di interesse con la semplice previsione del divieto di svolgere qualsiasi attività professionale in favore del socio investitore, di sue controllate, collegate o semplicemente partecipate.

Un'ultima riflessione. Una buona parte dell'Avvocatura ha avvertito la società di capitali nella convinzione che tale tipo di organizzazione potesse consentire ai poteri forti (tra questi banche e assicurazioni) di impossessarsi degli studi legali, riuscendo nel tentativo di abbattere i costi, attraverso il taglio dei compensi dei professionisti.

La critica è legittima, ma ricordiamo a noi stessi che recenti interventi legislativi hanno già consentito ai poteri forti di dettare le regole sui compensi; la possibilità di deroga alle tariffe prima e l'eliminazione delle tariffe stesse poi, hanno già consegnato un evidente assist.

In Italia, quindi, il vento europeo delle liberalizzazioni spira forte per garantire una maggiore competitività, ma sembra soffiare solo in certi ambiti.

Accanto alla normativa sulla società dei capitali, bene avrebbe fatto il Governo a occuparsi in maniera più incisiva dei praticanti e, *ex novo*, dei collaboratori degli studi legali.

Un'organizzazione che si rispetti, tanto più se assume la forma della società di capitali, non può prescindere dalle risorse umane, la cui utilizzazione deve essere disciplinata per evitare sacche di sfruttamento e disagio che purtroppo trovano spazio paradossalmente anche nel settore giustizia.

Se l'Avvocatura intende davvero recuperare il ruolo di timoniere della società civile deve essere in grado di stabilire basi solide e regole di equità innanzitutto al proprio interno.

Per l'approfondimento del tema, illuminante risulta il confronto con le realtà di oltralpe.

In Francia, la legge disciplina la figura del collaboratore di studio, distinguendolo in *collaborateur* e *salarié* a seconda che espleti la propria prestazione intellettuale con o senza vincolo di subordinazione. In Spagna il legislatore ha regolamentato la posizione dell'avvocato che esercita la professione all'interno di uno studio legale utilizzando lo schema del contratto di lavoro subordinato, che può essere a tempo determinato o indeterminato, accompagnato dalle necessarie peculiarità (autonomia, indipendenza, anche rispetto alle eventuali pressanti direttive del titolare, e flessibilità).

In Italia, "in forza" dell'art. 26 codice deontologico, l'Avvocato deve fornire ai praticanti un compenso proporzionato all'apporto professionale. Il disposto ha avuto scarsa applicazione. Sul punto, basta raccogliere le testimonianze dei protagonisti che, anche su giornali e social network, raccontano di esperienze nelle segreterie degli studi piuttosto che di redazione di pareri, atti o partecipazione fattiva alle udienze. Il silenzio della politica e di parte dell'Avvocatura sui collaboratori di studio, invece, è oggi persino imbarazzante.

Lo sguardo oltre confine ci induce a ritenere che l'Italia è un esempio isolato e che la disciplina della figura del collaboratore di studio è improcrastinabile.

Si è consapevoli che prevedere obblighi a carico dello studio che fruisce della prestazione professionale di un praticante o di un collaboratore, significa "appesantire" il medesimo studio legale di oneri e costi, ma ci si chiede: è possibile battersi per i diritti altrui se si dimenticano in fretta i diritti e le tutele delle persone che con gli avvocati collaborano gomito a gomito?

Inoltre, è indispensabile sottolinearlo, gli studi legali che utilizzano la prestazione professionale dei propri collaboratori senza alcun riconoscimento, espletano un'evidente concorrenza sleale a scapito degli altri studi.

Bene sarebbe, quindi, disciplinare più dettagliatamente l'attività resa dal praticante, in quanto la recente normativa, di fatto, prevede il compenso (quanto?) per soli 12 mesi su 18; bene sarebbe, inoltre, disciplinare la figura del professionista collaboratore, ricorrendo, a secondo delle esigenze dello studio, al lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, senza esclusione dei contratti flessibili; il tutto, mantenendo vive le radici della professione (indipendenza ed autonomia) e, nel caso dei rapporti

subordinati, escludendo ogni forma di collaborazione in *part-time* con altri soggetti (pubblici o privati).

La rivisitazione dell'organizzazione degli studi legali deve pure passare attraverso un abbattimento dei costi dello studio per renderlo più competitivo.

Oggi gli avvocati cercano di contenere i costi della propria attività mediante la semplice ripartizione delle spese di affitto, utenze, banche dati, ect. Ma altri possono essere gli ambiti sui quali intervenire.

Auspicabile è innanzitutto l'utilizzo di *open source*; di estremo vantaggio sarebbe poi l'implementazione dell'utilizzo della pec e delle notifiche eseguite in proprio (L. 21.01.1994, n. 53), con ampio beneficio anche per il sistema giustizia.

In ultimo, un ripensamento dell'organizzazione degli studi legali non può prescindere da una politica che agevoli l'avvio degli studi legali ed il rapporto con il fisco.

Lo *start up* dello studio rappresenta un momento assai delicato, sotto il profilo professionale ed economico, per la mole di energie richieste.

In un'ottica di garanzia di pari opportunità, risultano quindi indispensabili idee per agevolare soprattutto giovani e donne, che costituiscono oggi la parte più debole dell'avvocatura.

L'AIGA rifiuta l'idea di finanziamenti o agevolazioni "a pioggia", tra l'altro non attuabili in considerazione delle carenti risorse presenti nelle casse dello Stato (a questo punto, meglio avanzare precise proposte a Cassa Forense, ad esempio).

Occorre, pertanto, sostenere i progetti capaci di penetrare con successo nel mercato perché, ad esempio, caratterizzati da una struttura organizzativa aggregata o dalla peculiarità dell'idea professionale (ad esempio, basata su una specifica competenza).

Superato l'avvio, lo studio legale si imbatte in un'imposizione fiscale che nel nostro Paese è tra le più alte al mondo.

Per le imprese la somma tra tasse e contributi sul lavoro raggiunge addirittura il 68%; più di Francia (65,7%), Germania (46,7%) e Gran Bretagna (37,3%). Ma il peso della tassazione grava fortemente anche sui lavoratori e tra questi il più vessato risulta il lavoratore autonomo; ed invero, la tassazione a carico del lavoratore subordinato è di circa il 30%, mentre quella del lavoratore autonomo, senza cassa ed iscritto alla gestione separata INPS, arriva al 59%.

Alla pesantezza del fisco, si associa un alto numero di incombenzi (comunicazioni, modelli di versamento, dichiarazioni, atti da registrare e documenti da presentare), che gravano sui contribuenti producendo un costo di 5milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate, conscia della assai difficoltosa situazione, ha inoltrato una richiesta di consultazione su 108 adempimenti fiscali alle associazioni di categoria, le quali, a breve termine, dovranno far pervenire suggerimenti per correzioni che l’Agenzia delle Entrate potrà dettare in via amministrativa e per deregulation mediante un intervento legislativo.

L’invito dell’Agenzia delle Entrate suona come una dichiarazione di intenti, ma non rallenta la crescente ed impellente necessità di una semplificazione.

E’ quindi oggi necessario, da un lato introdurre misure dirette ad alleggerire il fisco (maggiore deducibilità dei costi, ivi compresi quelli per l’acquisto dello studio; compensazione dei crediti maturati per il gratuito patrocinio con le versande imposte), dall’altro prevedere una seria semplificazione (gli studi di settore, ad esempio, sono oggi troppo farraginosi).

Approfondimento specifico meritano poi le difficoltà relative alla riscossione dei crediti, vera nota dolente anche per professionisti.

Sul punto, potrebbe rivelarsi determinante la Direttiva UE del 16.02.2011, n. 7, la quale ha previsto l’obbligo a carico degli enti pubblici di pagare le imprese nel termine di 30 giorni (eccezionalmente 60). Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2 della citata direttiva, per “impresa” deve intendersi ogni soggetto organizzato, diverso dalla pubblica amministrazione, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona.

E’ quindi auspicabile che l’applicazione della normativa riguardi anche i professionisti in quanto, ove ciò non avvenga, si profilerebbero violazioni di rilevanza costituzionale (artt. 3 e 117 Cost.).

Quanto al rapporto tra i privati, occorrerebbe avviare una riflessione sulla possibilità di stringere con i clienti dei veri e propri patti che, ferma restando le nuove modalità di calcolo dei compensi (non più agganciati alle tariffe), stabiliscano a favore del professionista garanzie di pagamento, chiaramente fissando regole deontologiche che non consentano abusi.

Nuove aree di professionalità

Le liberalizzazioni in Italia sembrano da lungo tempo un *leit-motiv*, capace di giustificare interventi assai sgraditi anche a larghe parti di popolazione.

Accanto al termine “liberalizzazione” compare poi spesso quello di “Avvocatura”.

Il binomio ci sembra totalmente fuori luogo in ragione di un semplice esame dei numeri. La presenza di oltre 240mila avvocati negli albi e redditi medi in costante calo negano l’esistenza della paventata chiusura,

tanto più se, come ricordato nella parte introduttiva della presente relazione, circa 60mila iscritti sono invisibili per la Cassa Forense.

E' quindi giunto il momento di capire se le professionalità, acquisite dopo anni a prezzo di consistenti investimenti economici e sacrifici personali, debbano dissolversi nel nulla, creando le basi di un grave problema sociale, o possono servire al Paese attraverso un ripensamento della professione forense e della gestione delle aree in cui occorrono competenze legali.

E' altresì arrivato il momento di intervenire sugli spazi esistenti, affinché appartengano anche ai giovani, e dall'altro sui nuovi spazi, da ricercare attraverso uno sforzo progettuale completo, che comprenda l'individuazione delle aree ed il percorso formativo per accedervi.

Gli avvocati devono essere capaci di far valere con maggiore fermezza le proprie competenze negli spazi giurisdizionali già oggi esistenti, ma purtroppo spesso ad appannaggio di altre categorie professionali. Ci riferiamo a fallimenti, deleghe e custodie nelle esecuzioni immobiliari, esecuzione per consegna o rilascio, gestione dei beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, amministrazioni di sostegno.

In relazione agli spazi esistenti, inoltre, sia in ambito giudiziario che extra giudiziario (P.A.), occorre però prevedere meccanismi di assegnazione di incarichi e consulenze fondati su trasparenza, rotazione e merito.

L'attuale quadro normativo presenta evidenti criticità.

In ambito giudiziario, e più precisamente con riferimento alle esecuzioni immobiliari, ricordiamo che l'art. 179 quater disp. att. c.p.c. impone: *a)* ai presidenti dei Tribunali di vigilare affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe per la vendita siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'apposito elenco; *b)* al cancelliere di annotare in un apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Allo stato, però, mancano i controlli sull'applicazione della disciplina e, soprattutto, non vi è traccia delle conseguenze nel caso in cui le deleghe non vengano assegnate "equamente".

Disposizioni analoghe, magari anche più efficaci, dovrebbero in ogni caso trovare inserimento in tutti i casi in cui l'Autorità Giudiziaria chiama a collaborare i professionisti, soprattutto per garantire maggiore trasparenza possibile in un settore delicato come la giustizia.

Quanto agli incarichi ed alle consulenze assegnati dalla P.A., l'ostacolo alla trasparenza è rappresentato dall'"elemento fiduciario". Non è un mistero che talvolta incarichi e consulenze della P.A., ispirati apparentemente dalla "fiducia", svolgano nella sostanza una funzione puramente clientelare e determinino una gestione "allegra" delle risorse pubbliche, come recenti inchieste stanno dimostrando.

L'applicazione dei principi costituzionali espliciti (imparzialità e buon andamento) e immanenti (primo tra tutti la trasparenza), hanno indotto ad un serio miglioramento della disciplina che, per l'assegnazione di incarichi e consulenze, oggi prevede: 1) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 2) l'inesistenza all'interno della propria organizzazione della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico; 3) l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 4) l'indicazione della durata dell'incarico; 5) la proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione; 6) la comprovata specializzazione universitaria; 7) l'obbligo di motivazione della determinazione con la quale viene affidato l'incarico esterno; 8) la valutazione del revisore o del Collegio dei revisori; 9) l'obbligo di seguire procedure comparative; 10) l'obbligo di pubblicazione nei siti web di coloro che hanno ricevuto l'incarico (Corte dei Conti della Lombardia, 04.04.2012).

Il lungo elenco di elementi citati però non è servito ad eliminare la diffusa opacità e pochi (amministratori ed addetti ai lavori) pare ne abbiano contezza.

Per favorire l'inserimento dei giovani, inoltre, occorre poi individuare nuove aree di professionalità, sia all'interno che all'esterno della giurisdizione, nelle quali valorizzare la figura dell'avvocato, anche in un'ottica di miglioramento del servizio giustizia e di abbattimento dei costi a carico della collettività.

Nel giudizio di separazione coniugi ad esempio, si potrebbe prevedere che le parti, assistite dal difensore, depositino il ricorso consensuale presso il Tribunale competente; quest'ultimo procederà all'omologa senza la fissazione dell'udienza di comparizione o indicherà l'udienza di comparizione solo nel caso di violazioni di legge o contrasto con gli interessi di una delle parti o dei figli.

Nella causa di cognizione ordinaria, invece, si potrà introdurre il tentativo di conciliazione endoprocessuale, da esperirsi terminata l'istruttoria e per le cause che siano pendenti davanti al Giudice di primo grado da oltre tre anni dalla notifica dell'atto di citazione o dal deposito del ricorso introduttivo (la proposta elaborata dall'AIGA, per la verità, risale già al 2008)

Le novelle legislative determinerebbero un abbattimento dei tempi processuali ed uno sgravio di lavoro a favore dei Tribunali.

In ambito extragiudiziario, invece, non è più procrastinabile la modifica dell'art. 2703 c.c. al fine di consentire l'autentica delle firme nelle scritture private non soltanto ai notai, ma anche agli avvocati

L’AIGA da tempo ha formulato con forza la richiesta alla classe politica, la quale, pur manifestando attenzione ed interesse, non ha accolto la proposta.

Sulla questione, qualche breve riflessione, fondata sui dati, è più che doverosa.

In Italia i notai sono 4.697 e dichiarano un reddito medio annuo pari a € 280mila. Tenuto conto della popolazione (60.483.521), si giunge alla conclusione secondo cui vi è un notaio ogni 12.877 abitanti.

I numeri esposti divengono ancor più rilevanti se raffrontati con quelli del notariato europeo e dell’avvocatura.

I notai in Francia sono 9.231 (uno ogni 7.028 abitanti), in Spagna 3600 (uno ogni 6.000 abitanti), in Germania 7.934 (uno ogni 10.297 abitanti).

Gli avvocati in Italia sono circa 240mila (uno ogni 252 abitanti) e dichiarano un reddito medio annuo di poco più di € 47.000 circa (dati Cassa Forense relativi al 2010, che però non tengono in considerazione i redditi dell’avvocatura che non dichiara quanto necessario ai fini dell’iscrizione, pari ad € 10.100 per l’IRPEF e € 15.100 per volume d’affari).

In ultimo ricordiamo che in moltissimi Paesi, soprattutto di *common law*, anche gli avvocati possono autenticare le firme.

Non si comprende, quindi, quali siano le ragioni in base alle quali le liberalizzazioni debbano interessare soltanto alcune aree, sebbene l’analisi del tema imporrebbe un comportamento legislativo repentino ed incisivo, tanto più in un periodo storico ed economico come quello in cui stiamo vivendo.

L’AIGA ha già avviato la raccolta delle firme per la modifica dell’art 2703 c.c. ed, anche sulla scorta di quanto è già stato fatto, chiede oggi alla classe politica di sottoscrivere la proposta e di procedere alla modifica dell’art. 2703 c.c. nel senso richiesto (alcuni parlamentari hanno già dichiarato la propria disponibilità ed anzi presentato disegni di legge che viaggiano nella direzione segnata).

Tanto gioverebbe innanzitutto alla popolazione che potrebbe usufruire, in considerazione di una maggiore concorrenza, di costi sicuramente più contenuti per i servizi notarili.

Sempre in ambito extragiudiziario, gli avvocati devono aumentare la propria attenzione per i servizi di consulenza in materie già esistenti (lasciate oggi a soggetti con minori competenze di base), ma soprattutto in materie nuove, che tra l’altro possono rivelarsi volano di sviluppo per l’intero Paese.

Sono pochi oggi gli studi legali che si dedicano alla consulenza legata ai fondi provenienti dell’Unione Europea.

Sono quasi inesistenti gli studi legali che riescono a seguire l'imprenditore italiano negli investimenti all'estero, tanto più nei Paesi extracomunitari (in Cina, India e Brasile, ad esempio) , o l'imprenditore straniero che decide di investire in Italia. In tale ultima ipotesi, più che auspicabile date le condizioni del nostro Paese, la consulenza legale potrebbe essere garantita dagli Enti locali (ai fruitori gratuitamente), in ragione di apposite convenzioni con gli avvocati specificamente preparati, magari chiamati a collaborare unitamente ad altri soggetti dotati di adeguata preparazione.

Uno spazio di professionalità per le donne è poi rappresentato dalla L. n. 121/2011 che impone la presenza di genere nei cda di aziende quotate ed in quelle a controllo pubblico (almeno un quinto dal primo rinnovo e almeno un terzo a partire dal 2015).

Conclusioni

Il lavoro che caratterizza la seconda sessione del Congresso Straordinario di Napoli ha un unico comune denominatore costituito dai seguenti elementi: formazione, specializzazione e aggiornamento professionale.

La Giovane Avvocatura intende dotarsi di un'organizzazione al passo con i tempi e chiedere spazio per costruire il proprio futuro, anche nell'interesse del Paese, ma nel contempo è pienamente convinta che la propria professionalità, tanto più se spesa in aree nuove, necessiti di competenze specifiche.

L'AIGA, come è noto, ha chiesto con forza l'introduzione dell'obbligo della formazione continua, ma al di là dei risultati applicativi, a dire il vero in certi casi piuttosto deludenti, ritiene che i principi sottesi siano sempre validi e di indiscutibile rilevanza.

Da qui la responsabilità enorme della dirigenza dell'Avvocatura che deve guardare lontano, immaginare il futuro e creare le premesse della crescita (e non della mera sopravvivenza).

Accanto ai percorsi formativi classici, occorre quindi ideare percorsi nuovi ed orientati alle esigenze della società, non soltanto in ambito giurisdizionale.

Le specializzazioni in diritto civile, amministrativo, penale ect., devono cedere il passo (o accompagnarsi) a percorsi formativi più settoriali (diritto europeo, dell'ambiente, della navigazione, dell'informatica, del turismo, delle transazioni transfrontaliere ect.) o capaci di consentire l'acquisizione di nuovi ambiti (diritto del commercio europeo). Il diritto europeo, in particolare, ha implicazioni importantissime per il nostro

ordinamento sia sotto il profilo sostanziale che processuale, ma in molti ne sconoscono i principi basilari.

Il successo delle moderne specializzazioni potrebbe poi essere connesso alla capacità di interloquire direttamente con imprenditori, pubblica amministrazione e rappresentanze della società civile, al fine di comprenderne le reali esigenze, anche in relazione ai territori. All'occorrenza, anche il diritto può trasformarsi da globale a globale.

L'Avvocatura ha mille sfide davanti a sé e tutti, giovani e meno giovani, siamo chiamati ad affrontarle senza pregiudizi e con coraggiosa lungimiranza.

*“Quelle che conducono e trascinano il mondo non sono le locomotive, ma le idee”
(Victor Hugo)*

III SESSIONE: LA GOVERNANCE DELL'AVVOCATURA

Premessa

Questo congresso non vuole essere una ripetizione delle solite lamentazioni, un luogo dove recitare le medesime litanie ormai da tutti conosciute: quelle sullo stato di profondo disagio nel quale versa la nostra professione. La tentazione di riassumerle brevemente è però forte, anche perché si avverte la sensazione che i 'vertici', le guide della categoria, non si rendano conto della reale situazione che gli avvocati si trovano a vivere nel quotidiano.

Già la seconda sessione di questo Congresso però si è soffermata su tutto ciò, qui basta prendere coscienza che siamo davvero arrivati ad un punto di non ritorno, non c'è più spazio per rinviare decisioni essenziali, quindi 'esistenziali'.

Occorre invertire la rotta, per ridare fiato ad una categoria quasi esanime, e per far tutto ciò occorre ripartire dai 'vertici', ridefinirne il ruolo. Non si tratta di esprimere giudizi sull'operato dei colleghi che hanno rivestito o rivestono cariche o qualifiche all'interno delle diverse istituzioni, si tratta di verificare se l'attuale sistema - così come concepito - sia in grado di amministrare e rappresentare una categoria altamente eterogenea, e composta da diverse generazioni.

Per questo l'Aiga ha voluto fortemente questa terza sessione, nella convinzione che non potrà esserci un futuro diverso dal passato se non vi sarà un progetto condiviso dalla base, e delegato, nella sua costruzione, prima di tutto ai vertici, riconosciuti come tali.

E' un passo, quello della ridefinizione di una nuova *governance*, iniziale, e non deve spaventare nessuno l'idea di poter 'cambiare'...anzi *"dobbiamo sempre provare a cambiare, a rinnovarci, cercare di ringiovanirci, altrimenti diventiamo solo più duri"* (J. Goethe).

La terza sessione di questo congresso straordinario si occuperà quindi di *governance*.

Il termine *governance* - utilizzato inizialmente nel mondo delle imprese - oggi può essere tradotto - il dizionario Treccani ci viene in soccorso - come *"l'insieme dei principi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali"*. Ecco quindi che ai fini della nostra riflessione e del nostro percorso si tratta di porre l'attenzione sulla *governance* intesa come organizzazione dell'amministrazione e della rappresentanza istituzionale.

Governance: organizzazione della rappresentanza amministrativo/istituzionale.

Il deficit di democraticità degli organi rappresentativi è argomento di stretta attualità, così come abbiamo esaminato nella prima sessione del Congresso.

L'opinione pubblica è maggioritaria nel considerare assolutamente iniqua l'attuale legge elettorale, che non consente di scegliere nominativamente il candidato parlamentare, a differenza di quanto avviene per le elezioni locali.

I movimenti della *'anti-politica'* utilizzano frequentemente questo argomento quale pretesto per screditare l'attuale classe dirigente, vedendo nel Parlamento dei "nominati", ed individuando in ciò la principale causa di malfunzionamento dell'organo legislativo.

La stessa cosa vale per le istituzioni dell'Unione europea: Commissione e Consiglio non hanno legittimazione democratica diretta, ma solo mediata e, tuttavia, possono incidere in maniera assolutamente profonda nella vita di ogni singolo individuo, senza che costui abbia potuto esprimere alcuna preferenza in ordine ai soggetti che operano all'interno delle medesime istituzioni.

I sostenitori dell'attuale sistema richiamano l'attenzione sul vaglio di qualità dei soggetti nominati: essendo l'apparato a decidere, la scelta è maggiormente ponderata ed indirizzata su soggetti qualificati ed idonei a svolgere le funzioni loro demandate.

I critici di questa impostazione, al contrario, pongono l'accento sull'eccessivo spoglio di sovranità che il sistema attuale impone: selezione non significa totale assenza di legittimazione democratica, ossia totale assenza di delega tra rappresentante e rappresentato.

Il problema è ben noto ed avvertito a tutti i livelli politico-sociali ed è, per l'appunto, all'ordine del giorno anche nell'agenda della politica forense.

Difatti si avverte sempre più una *'scollatura'* fra la base ed i vertici dell'avvocatura, e tutto ciò rischia di apparire, se non risolto, come un segno di non democrazia, certamente appare come un segno di debolezza, di delegittimazione della proposta politica e non solo. E allora che fare?

Occorre domandarsi se la rappresentanza istituzionale-politica ed amministrativa debba essere ancora attribuita al CNF.

Ora, che questo tipo di rappresentanza debba essere svincolata dall'organo giurisdizionale (ed il CNF è certamente un organo giurisdizionale) parrebbe un principio indiscutibile, patrimonio comune della collettività, figuriamoci quindi se non di una categoria abituata a riconoscere e far rispettare il *'diritto'*. Basti pensare a quante volte anche

l'avvocatura ha espresso il proprio disappunto di fronte ad iniziative di 'supplenza legislativa' messe in atto ad opera dell'autorità giudiziaria, dimostrando con ciò di saper guardare la pagliuzza (non proprio sottile in alcune circostanze, va ammesso) nell'occhio del vicino, dimenticando però la trave presente nel proprio!

E' allora il caso di correggere questa stortura e di farlo a gran voce; anche se i provvedimenti all'esame della camera dei deputati ignorano questa trave, il giurista che alberga (...o dovrebbe) in ogni avvocato non può tacere.

V'è poi un altro motivo, pratico (ma non di secondo rilievo) che spinge verso la creazione di un nuovo organo che si occupi dell'amministrazione di questa categoria. Quando nel 1933 fu istituito il CNF l'avvocatura non era certo quella di oggi, ovviamente diversa sia da un punto di vista sociale, sia nei numeri, e proprio per governare quei numeri si pensò di individuare nel numero di soli 26 membri il CNF medesimo.

La domanda a questo punto appare scontata: possono ancor oggi - quando quei risicati numeri del 1933 sono lievitati quasi all'infinito fino a raggiungere la soglia dei 250.000 avvocati - 26 seppur preparati e disponibili colleghi provvedere all'amministrazione dell'intera categoria? Si tratta di creare un organo che sappia rispondere alle esigenze, vere, quotidiane, di 250.000 avvocati, ma che sappia anche governare i cambiamenti, meglio ancora anticiparli, o ancor di più perseguirli. Tradotto quindi non solo un Centro Studi efficiente ed una formazione permanente vera, ma anche - ad esempio, guardando all'esperienza di questo ultimo periodo - anticipare le nuove tariffe, *rectius* parametri, suggerendo soluzioni senza ritrovarsi ko sul ring.

Governare una categoria significa condurla, avere lo sguardo lontano oltre l'ostacolo, perseguire la crescita, occorre chiedersi, sempre per esempio, perché non si sia favorita l'informatizzazione, escludendo pertanto gli avvocati da spazi di mercato ormai appannaggio di altre categorie. La stessa cosa si potrebbe sottolineare sulle modalità di organizzazione degli studi legali, laddove si è tentato con ogni strumento a disposizione di ostacolare l'introduzione della forma societaria fra le possibili soluzioni a cui possono accedere gli avvocati nell'organizzazione della propria professione, dimenticando in tutto ciò oltretutto di guardare all'esperienza oltre cortina. Ecco per poter far questo, governare e non essere governati, è necessario il contributo di un numero ben più consistente dei 26 consiglieri attuali, che peraltro devono assicurare l'esercizio dell'indipendente funzione giurisdizionale.

Occorre quindi pensare ad un nuovo organo dell'avvocatura, che dovrebbe essere concepito come totalmente diverso ed indipendente rispetto al CNF. Deve essere un organo in grado di rappresentare non solo da un punto di vista geografico l'intera avvocatura, ma anche da un punto di vista generazionale, nonché di sapere accogliere, filtrare ed elaborare le istanze espresse dal mondo associativo, che deve necessariamente partecipare alla costruzione della 'casa comune', attivamente. E la necessità di ridisegnare nuove regole per garantire una più ampia rappresentanza possibile è sotto l'occhio di tutti: il 60 % degli iscritti agli albi ha un'età al di sotto dei 45 anni... ma dove sono i trentenni ed i quarantenni nei vertici delle attuali istituzioni forensi?

Quindi è auspicabile un nuovo organo che abbia la rappresentanza politico-istituzionale, del tutto svincolato dal CNF, il cui Presidente (almeno, se non l'intera Giunta) dovrebbe essere eletto direttamente dalla base. Difatti, atteso che in tutti gli ordinamenti si registra un'insofferenza politica diffusa per i soggetti non direttamente legittimati dalla volontà popolare, il primo, rilevante, vantaggio di una scelta diretta consentirebbe di limitare fortemente tale sentimento.

In secondo luogo, un soggetto che abbia ricevuto un'investitura diretta può esprimere con maggior forza e credibilità le posizioni dell'organismo nei confronti degli interlocutori politici, abituati a valutare proposte ed istanze anche (spesso e soprattutto) 'misurando' colui che hanno davanti.

L'elezione diretta del Presidente, inoltre, presenta un'ulteriore vantaggio: il candidato, per riuscire ad essere eletto, deve necessariamente elaborare un programma da sottoporre al vaglio degli elettori, con conseguente controllo politico, del tutto estraneo in caso di elezioni mediate. Infatti è ormai maturo il tempo per affermare – anche forti dell'esperienza degli insuccessi recenti – che non è più possibile sottoscrivere deleghe in 'bianco', ma proprio per riuscire a trovare una sintesi – che sia frutto di un lavoro comune che parte anche da posizioni antitetiche – è necessario che chi delega conosca in anticipo come sarà amministrata la categoria e cosa rappresenterà il delegato nelle sedi opportune. Ed anche qui – il diritto che mastichiamo ci viene in soccorso – non occorre spendere altre parole sul concetto di delega e rappresentanza, essendo questo un principio democratico diffuso e indiscusso.

Potremmo entrare anche nei dettagli volendo, soffermandoci sulle modalità di elezione, sui meccanismi di funzionamento, del nuovo organo, ma questa è un'attività che prevede un lavoro comune successivo al riconoscimento ed alla condivisione di alcuni principi fondamentali che – questi sì – non possono essere taciuti:

- 1) netta separazione del 'potere' amministrativo/istituzionale, da quello giurisdizionale;

- 2) elezione diretta del presidente del nuovo organo - ogni avvocato un voto;
- 3) presentazione di un programma, con individuazione di obiettivi e modalità per raggiungerli - un voto per un programma;
- 4) rappresentanza nell'organo di tutta l'avvocatura, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista generazionale e di genere.

In conclusione, l'elezione diretta del Presidente è strumento politico che ha portato negli ordinamenti occidentali stabilità e garanzia di rappresentatività, con bilanciamento degli interessi tra tutte le forze in gioco.

Privare l'Avvocatura di tale strumento appare, nell'attuale fase storica, scelta retrodatata ed in controtendenza rispetto alle realtà ordinamentali di nuova generazione.

Conclusioni

Tutto questo nella consapevolezza che non è certamente sufficiente cambiare solo la classe dirigente per ridare dignità ad una professione 'ferita', in tutte le dimensioni che ben conosciamo, ma è certamente un primo passo indifferibile, pena l'ingessatura ulteriore dello stato esistente, e rafforzare - se mai ce ne fosse bisogno - la mancanza di prospettiva che si avverte diffusamente.

Tutti - ciascun avvocato - siamo chiamati a dare il nostro contributo: *"cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile....all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile"* (San Francesco d'Assisi).

La Giovane Avvocatura è stanca di aspettare chiamate che non arrivano mai....e quando arrivano spesso è ormai tardi.

La Giovane Avvocatura è disponibile ad offrire il proprio contributo, partendo prima di tutto - davvero prima di tutto - dal dato anagrafico, che se associato a termini come cambiare, idee, futuro, nuove professionalità, assume certamente una valenza positiva, un valore aggiunto.

Avere uno 'sguardo' nuovo sulle cose è certamente un ottimo punto di partenza.